

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989** 1
- Regolamento (CE) n. 1993/2003 della Commissione, del 13 novembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 6
- Regolamento (CE) n. 1994/2003 della Commissione, del 13 novembre 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 8
- Regolamento (CE) n. 1995/2003 della Commissione, del 13 novembre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 10
- Regolamento (CE) n. 1996/2003 della Commissione, del 13 novembre 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1997/2003 della Commissione, del 13 novembre 2003, relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera della Svezia** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 1998/2003 della Commissione, del 13 novembre 2003, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Svezia** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 1999/2003 della Commissione, del 13 novembre 2003, che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 2004, nel quadro dei contingenti tariffari** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 2000/2003 della Commissione, del 13 novembre 2003, che fissa le percentuali di riduzione applicabili nel 2004 alle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane** 17

(segue)

Regolamento (CE) n. 2001/2003 della Commissione, del 13 novembre 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1620/2003	18
Regolamento (CE) n. 2002/2003 della Commissione, del 13 novembre 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003	19

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/793/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che approva l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989** 20

Protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi adottato a Madrid il 27 giugno 1989

2003/794/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 6 novembre 2003, recante nomina di un membro titolare e di tre supplenti svedesi del Comitato delle regioni** 31

Commissione

2003/795/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 novembre 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di *Vicia faba* L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4113]** 32

2003/796/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità ⁽¹⁾** 34

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1992/2003 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/94 ⁽⁴⁾ (in seguito denominato «regolamento sul marchio comunitario»), fondato sull'articolo 308 del trattato, ha lo scopo di creare un mercato che funzioni correttamente ed offra condizioni simili a quelle di un mercato nazionale. Per creare un mercato siffatto e per unificarlo ulteriormente, detto regolamento ha istituito il sistema del marchio comunitario in virtù del quale le imprese possono, mediante una procedura unica, ottenere marchi comunitari che godono di una protezione uniforme e hanno efficacia su tutto il territorio della Comunità europea.
- (2) La Conferenza diplomatica per la conclusione del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ha adottato a Madrid, il 27 giugno 1989, il protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (in seguito denominato «protocollo di Madrid»).
- (3) Il protocollo di Madrid è stato adottato per introdurre taluni nuovi elementi nel sistema di registrazione internazionale dei marchi creato dall'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891 e successive modifiche (in seguito denominata «Intesa di Madrid» ⁽⁵⁾).
- (4) Rispetto all'Intesa di Madrid, il protocollo di Madrid ha introdotto nell'articolo 14 un'innovazione fondamentale, vale a dire la possibilità che un'organizzazione intergovernativa che disponga di un ufficio regionale per la registrazione dei marchi con efficacia estesa a tutto il territorio dell'organizzazione diventi parte del protocollo di Madrid.

(5) Il protocollo di Madrid è entrato in vigore il 1° dicembre 1995 ed è diventato operativo il 1° aprile 1996, data in cui è diventato a sua volta operativo il sistema del marchio comunitario.

(6) Il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione internazionale dei marchi istituito dal protocollo di Madrid sono complementari. Di conseguenza, per far sì che le imprese traggano beneficio dal sistema del marchio comunitario attraverso il protocollo di Madrid e viceversa è necessario consentire ai richiedenti e ai titolari del marchio comunitario di far domanda di protezione internazionale per i loro marchi mediante il deposito di una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid e, specularmente, è necessario consentire ai titolari di registrazioni internazionali ai sensi del protocollo di Madrid di chiedere la protezione del proprio marchio in forza del sistema del marchio comunitario.

(7) Inoltre, l'istituzione di un collegamento tra il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid promuoverà uno sviluppo armonioso delle attività economiche, eliminerà le distorsioni di concorrenza, ridurrà i costi e migliorerà il livello d'integrazione e di funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, l'adesione della Comunità al protocollo di Madrid è necessaria per rendere più attraente il sistema del marchio comunitario.

(8) Per le ragioni sopra esposte, il Consiglio, su proposta della Commissione ⁽⁶⁾, ha approvato il protocollo di Madrid ed ha autorizzato il presidente del Consiglio a depositare lo strumento di adesione presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI/WIPO) fin dalla data in cui il Consiglio avrà adottato le misure necessarie a rendere operativa l'adesione della Comunità europea al protocollo di Madrid. Il presente regolamento contiene tali misure.

⁽¹⁾ GU C 300 del 10.10.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 127 del 2.6.1997, pag. 251.

⁽³⁾ GU C 89 del 19.3.1997, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1653/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36).

⁽⁵⁾ Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 2 ottobre 1979.

⁽⁶⁾ Proposta di decisione del Consiglio che approva l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, presentata dalla Commissione (GU C 293 del 5.10.1996, pag. 11).

- (9) Le suddette misure dovrebbero essere inserite nel regolamento sul marchio comunitario in un nuovo titolo denominato «Registrazione internazionale dei marchi». Per questo motivo, la base giuridica della presente proposta dovrebbe essere identica a quella del regolamento sul marchio comunitario, vale a dire l'articolo 308 del trattato.
- (10) Inoltre è necessario dettare le norme che si applicheranno al deposito delle domande internazionali presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI/WIPO per il tramite dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in seguito denominato «l'Ufficio»).
- (11) Se una domanda internazionale è depositata in base ad una domanda di marchio comunitario in una lingua diversa dalle lingue autorizzate dal protocollo di Madrid per il deposito delle domande internazionali, l'Ufficio dovrebbe fare del suo meglio per assicurare la traduzione dell'elenco dei prodotti e dei servizi nella lingua indicata dal richiedente al fine di trasmettere la domanda all'Ufficio internazionale in tempo utile per mantenere la data di priorità.
- (12) Il protocollo di Madrid o i regolamenti adottati in virtù di tale protocollo non contemplano disposizioni determinanti il regime linguistico applicato dall'Ufficio nell'evasione di una domanda internazionale o nel trattamento di una registrazione internazionale.
- (13) Infine, le disposizioni sostanziali e procedurali relative alle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea dovrebbero essere, in linea di massima, identiche alle disposizioni e alle procedure applicabili alle domande di marchio comunitario ed alla protezione dei marchi comunitari. In armonia con questo principio, le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea dovrebbero essere soggette all'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, a ricerche di anteriorità nel registro dei marchi comunitari e nei registri dei marchi degli Stati membri che hanno informato l'Ufficio della loro decisione di effettuare tali ricerche e dovrebbero essere soggette alle norme sull'opposizione allo stesso modo dei marchi comunitari pubblicati. Analogamente le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea dovrebbero essere disciplinate dalle stesse disposizioni sull'uso e sulla nullità dei marchi comunitari. Inoltre, la designazione della Comunità europea tramite una registrazione internazionale può essere trasformata in domanda di marchio nazionale o nella designazione di uno Stato membro che sia parte del protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid qualora venga rifiutata o divenga inefficace la designazione della Comunità europea tramite siffatta registrazione internazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 40/94 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il punto seguente:
- «iv) i marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità;»

- 2) l'articolo 134, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate, il gettito delle tasse dovute a norma del regolamento relativo alle tasse, il gettito delle tasse dovute a norma del protocollo di Madrid di cui all'articolo 140 per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, nonché gli altri pagamenti effettuati alle parti contraenti del protocollo di Madrid e, per quanto occorra, una sovvenzione dal bilancio generale delle Comunità europee, sezione Commissione, su una linea di bilancio specifica.»

- 3) dopo il titolo XII è inserito il seguente titolo:

«TITOLO XIII

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI

SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 140

Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente titolo, il presente regolamento ed i regolamenti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 158 si applicano alle domande di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (in seguito denominati rispettivamente "domande internazionali" e "protocollo di Madrid"), basate su una domanda di marchio comunitario o basate su un marchio comunitario, nonché alle registrazioni di marchi nel registro internazionale tenuto all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in seguito denominati rispettivamente "registrazioni internazionali" e "Ufficio internazionale") che designano la Comunità europea.

SEZIONE SECONDA

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE BASATA SU UNA DOMANDA DI MARCHIO COMUNITARIO O SU UN MARCHIO COMUNITARIO

Articolo 141

Deposito di una domanda internazionale

1. Le domande internazionali ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Madrid basate su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario sono depositate presso l'Ufficio.

2. Se una domanda internazionale è depositata prima che il marchio, su cui deve basarsi la registrazione internazionale, sia stato registrato come marchio comunitario, il richiedente la registrazione internazionale deve indicare se la registrazione internazionale deve basarsi su una domanda o su una registrazione di marchio comunitario. Se la registrazione internazionale deve essere basata su un marchio comunitario dopo la sua registrazione, la domanda internazionale si considera ricevuta dall'Ufficio alla data della registrazione del marchio comunitario.

Articolo 142**Forma e contenuto della domanda internazionale**

1. La domanda internazionale è depositata in una delle lingue ufficiali della Comunità europea mediante un modulo fornito dall'Ufficio. Salvo disposizione contraria del richiedente in tale modulo all'atto della presentazione della domanda internazionale, l'Ufficio corrisponde con il richiedente nella lingua di deposito della domanda in forma standard.

2. Se la domanda internazionale è depositata in una lingua che non è una di quelle autorizzate dal protocollo di Madrid, il richiedente deve indicare una seconda lingua tra queste ultime. L'Ufficio presenterà la domanda internazionale all'Ufficio internazionale in questa seconda lingua.

3. Laddove la domanda internazionale sia depositata in una lingua diversa dalle lingue autorizzate dal protocollo di Madrid per il deposito delle domande internazionali, il richiedente può fornire una traduzione dell'elenco dei prodotti o dei servizi nella lingua che sarà utilizzata per presentare la domanda internazionale all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 2.

4. L'Ufficio trasmette quanto prima la domanda internazionale all'Ufficio internazionale.

5. Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento di una tassa all'Ufficio. Nei casi previsti dall'articolo 141, paragrafo 2, seconda frase, la tassa è pagata alla data di registrazione del marchio comunitario. La domanda non si considera depositata finché non è stata pagata la tassa prescritta.

6. La domanda internazionale deve soddisfare le relative condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 157.

Articolo 143**Iscrizione nel fascicolo e nel registro**

1. La data e il numero della registrazione internazionale basata su una domanda di marchio comunitario sono iscritti nel fascicolo della domanda. Quando la domanda dà luogo alla registrazione di un marchio comunitario, la data e il numero della registrazione internazionale sono annotati nel registro.

2. Nel registro sono annotati la data e il numero della registrazione internazionale basata su un marchio comunitario.

Articolo 144**Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale**

La domanda di estensione territoriale depositata successivamente alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid può essere depositata per il tramite dell'Ufficio. La domanda deve essere presentata nella lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale a norma dell'articolo 142.

Articolo 145**Tasse internazionali**

Le tasse spettanti all'Ufficio internazionale in virtù del protocollo di Madrid devono essere pagate direttamente all'Ufficio internazionale.

SEZIONE TERZA**REGISTRAZIONI INTERNAZIONALI CHE DESIGNANO LA COMUNITÀ EUROPEA****Articolo 146****Efficacia delle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea**

1. La registrazione internazionale che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia di una domanda di marchio comunitario a decorrere dalla data della sua registrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della successiva estensione alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid.

2. Se non viene notificato alcun rifiuto ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia della registrazione di un marchio come marchio comunitario a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, la pubblicazione dei particolari della registrazione internazionale che designa la Comunità europea ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 1, si sostituisce alla pubblicazione della domanda di marchio comunitario e la pubblicazione di cui all'articolo 147, paragrafo 2, si sostituisce alla pubblicazione della registrazione di un marchio comunitario.

Articolo 147**Pubblicazione**

1. L'Ufficio pubblica la data di registrazione di un marchio che designa la Comunità europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o la data della successiva estensione alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid, la lingua di deposito della domanda internazionale e la seconda lingua indicata dal depositante, nonché il numero della registrazione internazionale e la data di pubblicazione di tale registrazione nella "Gazzetta" pubblicata dall'Ufficio internazionale, una riproduzione del marchio ed il numero delle classi di beni o servizi per i quali è richiesta la protezione.

2. Se non è stato notificato alcun rifiuto della protezione di una registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, l'Ufficio pubblica tale circostanza, unitamente al numero della registrazione internazionale e, ove occorra, la data di pubblicazione di tale registrazione nella "Gazzetta" pubblicata dall'Ufficio internazionale.

Articolo 148

Preesistenza

1. A norma dell'articolo 34, il richiedente di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea può rivendicare, nella domanda internazionale, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro.

2. A norma dell'articolo 35, il titolare di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea può, alla data di pubblicazione dell'efficacia di siffatta registrazione a norma dell'articolo 147, paragrafo 2, rivendicare, dinanzi all'Ufficio, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro. L'Ufficio provvede ad avvisarne l'Ufficio internazionale.

Articolo 149

Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea sono soggette all'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio comunitario.

2. La protezione risultante da una registrazione internazionale non può essere rifiutata prima che il titolare della registrazione internazionale abbia avuto la possibilità di rinunciare o limitare la protezione nei confronti della Comunità europea o di presentare le proprie osservazioni.

3. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio comunitario.

4. Se la protezione risultante da una registrazione internazionale viene rifiutata con decisione definitiva ai sensi del presente articolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciato alla protezione nei confronti della Comunità europea ai sensi del paragrafo 2, l'Ufficio rimborsa al titolare della registrazione internazionale una parte della tassa individuale stabilita dal regolamento di esecuzione.

Articolo 150

Ricerca

1. Dopo aver ricevuto notificazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, l'Ufficio redige una relazione di ricerca comunitaria nei modi previsti dall'articolo 39, paragrafo 1.

2. Non appena abbia ricevuto la notificazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, l'Ufficio ne trasmette copia all'ufficio centrale della proprietà industriale di ogni Stato membro che ha notificato all'Ufficio la sua decisione di effettuare una ricerca nel proprio registro dei marchi, nei modi previsti dall'articolo 39, paragrafo 2.

3. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3, 4 e 5.

4. L'Ufficio informa i titolari di tutti i marchi comunitari anteriori o di tutte le domande di marchio comunitario citati nella relazione di ricerca comunitaria dell'avvenuta pubblicazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea a norma dell'articolo 147, paragrafo 1.

Articolo 151

Opposizione

1. Attraverso le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea si può proporre opposizione allo stesso modo delle domande pubblicate di marchio comunitario.

2. L'opposizione è proposta entro il termine di tre mesi che inizia a decorrere sei mesi dopo la data della pubblicazione di cui all'articolo 147, paragrafo 1. L'opposizione si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di opposizione.

3. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio comunitario.

4. Se la protezione risultante da una registrazione internazionale viene rifiutata con decisione definitiva ai sensi del presente articolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciato all'estensione della protezione alla Comunità europea prima che una decisione ai sensi del presente articolo sia diventata definitiva, l'Ufficio rimborsa al titolare della registrazione internazionale una parte della tassa individuale che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione.

Articolo 152

Sostituzione del marchio comunitario con una registrazione internazionale

A richiesta, l'Ufficio annota nel suo registro che un marchio comunitario si considera sostituito da una registrazione internazionale a norma dell'articolo 4 bis del protocollo di Madrid.

Articolo 153

Nullità dell'efficacia di una registrazione internazionale

1. È ammessa la declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea.

2. La domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea sostituisce la domanda di declaratoria di decadenza di cui all'articolo 50 o di nullità di cui all'articolo 51 o all'articolo 52.

Articolo 154

Conversione di una designazione della Comunità europea operata tramite una registrazione internazionale in domanda di marchio nazionale o in designazione degli Stati membri

1. Se una designazione della Comunità europea tramite una registrazione internazionale è rifiutata o cessa di avere efficacia, il titolare della registrazione internazionale può chiedere la conversione della designazione della Comunità europea:

a) in una domanda di marchio nazionale a norma degli articoli 108, 109 e 110, o

b) in una designazione di uno Stato membro che sia parte del protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 14 aprile 1891, riveduta e modificata (in seguito denominata "Intesa di Madrid"), se, alla data della domanda di conversione, era possibile designare direttamente tale Stato membro in base al protocollo di Madrid o all'Intesa di Madrid. Si applicano gli articoli 108, 109 e 110.

2. Alla domanda di marchio nazionale o alla designazione di uno Stato membro parte del protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid risultante dalla conversione della designazione della Comunità europea operata tramite una registrazione internazionale è attribuita, nello Stato membro interessato, la data della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid oppure la data di estensione alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid se quest'ultima è stata effettuata posteriormente alla registrazione internazionale, ovvero la data di priorità di tale registrazione e, ove occorra, la preesistenza di un marchio di tale Stato rivendicato ai sensi dell'articolo 148.

3. L'istanza di conversione è pubblicata.

Articolo 155

Uso di un marchio oggetto di una registrazione internazionale

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 43, paragrafo 2, dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 56, paragrafo 2, la data di pubblicazione ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, sostituisce la data di registrazione ai fini della determinazione della data a decorrere dalla quale il marchio oggetto della registrazione internazionale che designa la Comunità europea deve essere posto in regolare uso nella Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003.

Articolo 156

Trasformazione

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le disposizioni applicabili alle domande di marchio comunitario si applicano, *mutatis mutandis*, alle domande di trasformazione di una registrazione internazionale in domanda di marchio comunitario ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid.

2. Gli articoli da 38 a 43 non si applicano se la domanda di trasformazione riguarda una registrazione internazionale che designa la Comunità europea i cui particolari siano stati pubblicati a norma dell'articolo 147, paragrafo 2.;

4) il titolo XIII diventa titolo XIV;

5) gli articoli 140, 141, 142 e 143 ricevono la seguente numerazione:

l'articolo 140 diventa l'articolo 157;

l'articolo 141 diventa l'articolo 158;

l'articolo 142 diventa l'articolo 159;

l'articolo 143 diventa l'articolo 160;

6) il riferimento fatto dall'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 140 si intende fatto all'articolo 157;

7) i riferimenti fatti all'articolo 141 dagli articoli 139, paragrafo 3, e 140, paragrafo 3, si intendono fatti all'articolo 158.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui il protocollo di Madrid entra in vigore nei confronti della Comunità europea. La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

REGOLAMENTO (CE) N. 1993/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 novembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	39,4
	096	49,6
	204	53,1
	999	47,4
0707 00 05	052	138,6
	999	138,6
0709 90 70	052	111,0
	204	86,6
	999	98,8
0805 20 10	204	56,8
	512	116,3
	999	86,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	74,5
	388	66,8
	464	146,8
	504	97,5
	528	66,8
	999	90,5
0805 50 10	052	85,6
	524	60,1
	528	81,9
	600	87,7
	999	78,8
0806 10 10	052	120,9
	400	225,8
	508	302,5
	999	216,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	60,5
	060	37,4
	064	48,5
	096	84,1
	388	117,0
	400	73,2
	404	78,1
	720	49,7
	800	159,7
	999	78,7
	0808 20 50	052
060		51,7
064		60,4
720		43,2
999		64,1

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1994/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2003**

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi
nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁵⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 novembre 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi aggiuntivi all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio aggiuntivo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	5,82	0,39	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,79	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1995/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2003**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	45,72 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	45,02 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	45,72 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	45,02 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4970
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	49,70
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	48,94
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	48,94
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4970

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 1996/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2003

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quattordicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quattordicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 52,042 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1997/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2003**

relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merlano per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merlano nelle acque della zona CIEM IIIa Skagerrak e Kattegat, da parte di navi battenti bandiera

della Svezia o immatricolate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 7 settembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merlano nelle acque della zona CIEM IIIa Skagerrak e Kattegat, eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2003.

La pesca del merlano nelle acque della zona CIEM IIIa Skagerrak e Kattegat, effettuata da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 7 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 4.10.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2003
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM IIIa Kattegat, da parte di navi battenti bandiera della

Svezia o immatricolate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 13 ottobre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM IIIa Kattegat, eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2003.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM IIIa Kattegat, effettuata da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 13 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2003.

Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 4.10.2003, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1999/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2003**

che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 2004, nel quadro dei contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità ⁽²⁾, prevede all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare, ai fini del rilascio dei titoli d'importazione per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno, un quantitativo indicativo espresso da una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuno dei contingenti tariffari A, B e C, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93.

Articolo 1

Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato, per il primo trimestre del 2004, al 27 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C.

(2) I dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2003, in particolare alle importazioni effettive, segnatamente nel corso del primo trimestre nonché, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante questo stesso primo trimestre del 2004, conducono a fissare i quantitativi indicativi per i contingenti tariffari A e B e C in modo da consentire un approvvigionamento soddisfacente dell'intera comunità e la prosecuzione dei flussi commerciali tra le filiere di produzione e di commercializzazione.

Articolo 2

Per il primo trimestre del 2004, il quantitativo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 che può essere autorizzato per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato a:

(3) In base agli stessi dati, occorre fissare il quantitativo massimo per il quale ogni operatore può presentare domande di titoli per il primo trimestre 2004, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.

a) 27 % del quantitativo di riferimento fissato in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C;

(4) Poiché le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre del 2004, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

b) 27 % del quantitativo fissato e notificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1439/2003 (GU L 204 del 13.8.2003, pag. 30).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

**REGOLAMENTO (CE) N. 2000/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2003**

che fissa le percentuali di riduzione applicabili nel 2004 alle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo le comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, il volume totale delle assegnazioni richieste ammonta a 4 961 407,000 tonnellate per gli operatori non tradizionali A/B e a 399 750,000 tonnellate per gli operatori non tradizionali C.
- (2) Occorre fissare in conformità le percentuali da applicare per determinare le assegnazioni degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C per il 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2003.

(3) È opportuno rammentare che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali misure adottate ulteriormente nel quadro dell'allargamento dell'Unione.

(4) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre del 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, l'assegnazione destinata a ciascun operatore non tradizionale per il 2004 è uguale alla percentuale seguente della sua domanda di assegnazione:

- a) per ogni operatore non tradizionale A/B: 9,09036 %,
- b) per ogni operatore non tradizionale C: 20,63789 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1439/2003 (GU L 204 del 13.8.2003, pag. 30).

REGOLAMENTO (CE) N. 2001/2003 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 2003****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1620/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1620/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 7 al 13 novembre 2003 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1620/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 231 del 17.9.2003, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 2002/2003 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 2003****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.
- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 7 al 13 novembre 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 16,58 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2003

che approva l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989

(2003/793/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ⁽⁴⁾, fondato sull'articolo 308 del trattato, ha lo scopo di creare un mercato che funzioni correttamente e offra condizioni simili a quelle di un mercato nazionale. Per creare un mercato siffatto e per unificarlo ulteriormente, detto regolamento ha istituito il sistema del marchio comunitario in virtù del quale le imprese possono, mediante una procedura unica, ottenere marchi comunitari che godono di una protezione uniforme e hanno efficacia in tutto il territorio della Comunità europea.
- (2) In seguito ai lavori preparatori condotti dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale con la partecipazione degli Stati membri aderenti all'Unione di Madrid, degli Stati membri non aderenti all'Unione di Madrid e della Comunità europea, la conferenza diplomatica per la conclusione del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazio-

nale dei marchi ha adottato a Madrid, il 27 giugno 1989, il protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (in seguito denominato «protocollo di Madrid»).

- (3) Il protocollo di Madrid è stato adottato per introdurre taluni nuovi elementi nel sistema di registrazione internazionale dei marchi creato dall'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891 e successive modifiche (in seguito denominata «Intesa di Madrid») ⁽⁵⁾.
- (4) Il protocollo di Madrid ha lo scopo di facilitare l'accesso a tale sistema ad alcuni Stati e, in particolare, agli Stati membri che non sono attualmente parti del sistema di registrazione internazionale dei marchi.
- (5) Rispetto all'Intesa di Madrid, il protocollo di Madrid ha introdotto nell'articolo 14 un'innovazione fondamentale, vale a dire la possibilità che un'organizzazione intergovernativa che disponga di un ufficio regionale per la registrazione dei marchi con efficacia estesa a tutto il territorio dell'organizzazione diventi parte del protocollo di Madrid.
- (6) La possibilità per un'organizzazione intergovernativa che possieda un ufficio regionale per la registrazione dei marchi di diventare parte del protocollo di Madrid è stata ivi prevista per consentire in particolare alla Comunità europea di aderire al protocollo medesimo.

⁽¹⁾ GU C 293 del 5.10.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 167 del 2.6.1997, pag. 252.

⁽³⁾ GU C 89 del 19.3.1997, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1653/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36).

⁽⁵⁾ Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 2 ottobre 1979.

- (7) Il protocollo di Madrid è entrato in vigore il 1° dicembre 1995 ed è diventato operativo il 1° aprile 1996, data in cui è diventato a sua volta operativo il sistema del marchio comunitario.
- (8) Il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione internazionale dei marchi istituito dal protocollo di Madrid sono complementari. Di conseguenza, per far sì che le imprese traggano beneficio dal sistema del marchio comunitario attraverso il protocollo di Madrid o viceversa è necessario consentire ai richiedenti e ai titolari del marchio comunitario di far domanda di protezione internazionale per i loro marchi mediante il deposito di una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid e, specularmente, è necessario consentire ai titolari di registrazioni internazionali ai sensi del protocollo di Madrid di chiedere la protezione del proprio marchio in forza del sistema del marchio comunitario.
- (9) Inoltre l'istituzione di un collegamento tra il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid promuoverà uno sviluppo armonioso delle attività economiche, eliminerà le distorsioni di concorrenza, ridurrà i costi e migliorerà il livello di integrazione e di funzionamento del mercato interno. Conseguentemente, l'adesione della Comunità al protocollo di Madrid è necessaria per rendere più attraente il sistema del marchio comunitario.
- (10) La Commissione europea dovrebbe essere autorizzata a rappresentare la Comunità europea in seno all'assemblea dell'Unione di Madrid dopo l'adesione della Comunità stessa al protocollo di Madrid. La Comunità europea non esprimerà il proprio punto di vista nell'assemblea su questioni relative unicamente all'Intesa di Madrid.
- (11) La competenza della Comunità europea a concludere accordi o ad aderire a trattati internazionali non le deriva solo dall'esplicita attribuzione da parte del trattato, ma può anche derivare da altre disposizioni del trattato stesso e da atti adottati da istituzioni comunitarie in applicazione di tali disposizioni.
- (12) La presente decisione non incide sul diritto degli Stati membri di partecipare all'assemblea dell'Unione di Madrid per ciò che attiene ai loro marchi nazionali,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità, per le materie rientranti nella sua competenza, il protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (in seguito denominato «protocollo di Madrid»).

Il testo del protocollo di Madrid è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a depositare lo strumento di adesione presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale non appena il Consiglio abbia adottato i provvedimenti necessari per l'istituzione di un collegamento tra il marchio comunitario e il protocollo di Madrid.

2. Lo strumento di adesione conterrà le dichiarazioni e la notifica che sono accluse alla presente decisione.

Articolo 3

1. La Commissione è autorizzata a rappresentare la Comunità europea alle riunioni dell'assemblea dell'Unione di Madrid che si svolgeranno sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

2. In tutte le materie rientranti nella competenza della Comunità relativamente al marchio comunitario, in seno all'assemblea dell'Unione di Madrid la Commissione negozierà, a nome della Comunità, secondo le seguenti modalità:

- a) la posizione che la Comunità può essere indotta a prendere in seno all'assemblea è preparata dal competente gruppo di lavoro del Consiglio o, se ciò non è possibile, in riunioni ad hoc convocate nel corso dei lavori svolti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
- b) per quanto riguarda le decisioni che comportano la modifica del regolamento (CE) n. 40/94 o di altri atti del Consiglio che richiedano l'unanimità, la posizione della Comunità è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione;
- c) per quanto concerne le altre decisioni aventi un'incidenza sul marchio comunitario, la posizione della Comunità è fissata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

PROTOCOLLO

relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi adottato a Madrid il 27 giugno 1989

Articolo 1

Appartenenza all'Unione di Madrid

Gli Stati membri di questo protocollo (denominati più avanti «Stati contraenti»), anche se non sono membri dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma nel 1967 e modificato nel 1979 [più avanti denominato «accordo di Madrid (Stoccolma)»], e le organizzazioni indicate nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che sono membri di questo protocollo (denominate più avanti «organizzazioni contraenti») sono membri della stessa Unione di cui sono membri i paesi che sono partecipi dell'accordo di Madrid (Stoccolma). In questo protocollo, l'espressione «parti contraenti» designerà sia gli Stati contraenti che le organizzazioni contraenti.

Articolo 2

Ottenimento della protezione attraverso la registrazione internazionale

1. Quando una domanda di registrazione di un marchio è stata depositata presso l'Ufficio di una parte contraente, o quando un marchio è stato registrato nel registro dell'Ufficio di una parte contraente, la persona che ha depositato tale domanda (in seguito denominata «domanda di base») o il titolare di tale registrazione (più avanti denominata «registrazione di base») possono, fatte salve le disposizioni del presente protocollo, assicurare la protezione del proprio marchio sul territorio delle parti contraenti, ottenendo la registrazione di questo marchio nel registro dell'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (più avanti denominati, rispettivamente, «registrazione internazionale», «registro internazionale», «Ufficio internazionale» e «Organizzazione»), a condizione che:

- i) quando la domanda di base è stata depositata presso l'Ufficio di uno Stato contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino del suddetto Stato contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel suddetto Stato contraente;
- ii) quando la domanda di base è stata depositata presso l'Ufficio di un'organizzazione contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino di uno Stato membro di questa organizzazione contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel territorio della suddetta organizzazione contraente.

2. La domanda di registrazione internazionale (denominata più avanti «domanda internazionale») deve essere depositata presso l'Ufficio internazionale per il tramite dell'Ufficio presso il quale è stata depositata la domanda di base o dal quale è stata effettuata la registrazione di base (più avanti denominato «Ufficio di origine»), a seconda del caso.

3. Nel presente protocollo, il termine «Ufficio» o «Ufficio di una parte contraente» designa l'ufficio cui è affidato il compito, per conto di una parte contraente, di registrare i marchi, e il termine «marchi» designa sia i marchi dei prodotti che i marchi dei servizi.

4. Nel presente protocollo, si intende per «territorio di una parte contraente», allorché la parte contraente è uno Stato, il territorio di questo Stato e, allorché la parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale viene applicato il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa.

Articolo 3

Domanda internazionale

1. Ogni domanda internazionale fatta in virtù del presente protocollo, dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. L'Ufficio d'origine certificherà che le indicazioni che figurano nella domanda internazionale corrispondono a quelle che figurano, al momento della certificazione, nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso. Inoltre, il suddetto Ufficio indicherà:

- i) nel caso di una domanda di base, la data e il numero di tale domanda;
- ii) nel caso di una registrazione di base, la data e il numero di tale registrazione come pure la data e il numero della domanda da cui proviene la registrazione di base. L'Ufficio d'origine indicherà inoltre la data della domanda internazionale.

2. Il depositante dovrà indicare i prodotti e i servizi per i quali la protezione del marchio è richiesta, nonché, se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi. Se il depositante non fornisce tale indicazione, l'Ufficio internazionale classificherà i prodotti e i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione. L'indicazione delle classi fornita dal depositante sarà sottoposta al controllo dell'Ufficio internazionale, che lo eserciterà in accordo con l'Ufficio d'origine. In caso di disaccordo tra il suddetto Ufficio e l'Ufficio internazionale, prevarrà il parere di quest'ultimo.

3. Se il depositante rivendica il colore a titolo di elemento distintivo del suo marchio, egli dovrà:

- i) fare una dichiarazione in tal senso e completare la sua domanda internazionale con l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata;
- ii) unire alla sua domanda internazionale esemplari a colore di detto marchio, che saranno allegati alle notificazioni fatte dall'Ufficio internazionale; il numero di questi esemplari sarà stabilito dal regolamento di esecuzione.

4. L'Ufficio internazionale registrerà immediatamente i marchi depositati in conformità dell'articolo 2. La registrazione internazionale porterà la data in cui la domanda internazionale è stata ricevuta dall'Ufficio d'origine, a condizione che la domanda internazionale sia stata ricevuta dall'Ufficio internazionale entro due mesi da tale data. Se la domanda internazionale non è stata ricevuta entro tale termine, la registrazione internazionale porterà la data in cui la suddetta domanda internazionale è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale. L'Ufficio internazionale notificherà senza indugio la registrazione internazionale agli Uffici interessati. I marchi registrati nel registro internazionale saranno pubblicati in un bollettino periodico edito dall'Ufficio internazionale, sulla base delle indicazioni contenute nella domanda internazionale.

5. Ai fini della pubblicità da dare ai marchi registrati nel registro internazionale, ciascun Ufficio riceverà dall'Ufficio internazionale un certo numero di esemplari gratuiti ed altri a prezzo ridotto del suddetto bollettino secondo le condizioni stabilite dall'assemblea di cui all'articolo 10 (più avanti denominata «assemblea»). Tale pubblicità sarà considerata sufficiente per tutte le parti contraenti, e nessun'altra potrà essere richiesta al titolare della registrazione internazionale.

Articolo 3 bis

Effetto territoriale

La protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenderà ad una delle parti contraenti solo dietro richiesta della persona che deposita la domanda internazionale o che è titolare della registrazione internazionale. Tale richiesta non può tuttavia essere avanzata nei confronti della parte contraente il cui Ufficio sia l'Ufficio d'origine.

Articolo 3 ter

Richiesta di «estensione territoriale»

1. Qualunque richiesta di estensione ad una delle parti contraenti della protezione risultante dalla registrazione internazionale dovrà formare oggetto di una specifica menzione nella domanda internazionale.

2. Una richiesta di estensione territoriale può essere avanzata anche posteriormente alla registrazione internazionale. Tale richiesta dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. Essa sarà immediatamente iscritta dall'Ufficio internazionale, che notificherà senza indugio tale iscrizione all'Ufficio o agli Uffici interessati. Tale iscrizione sarà pubblicata nel bollettino periodico dell'Ufficio internazionale. Tale estensione territoriale produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sarà stata iscritta nel registro internazionale. Essa cesserà di essere valida allo scadere della registrazione internazionale cui si riferisce.

Articolo 4

Effetti della registrazione internazionale

1. a) A decorrere dalla data della registrazione o dell'iscrizione effettuata secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3 ter, la protezione del marchio in ciascuna delle parti contraenti interessate sarà la medesima come se questo marchio fosse stato direttamente depositato presso l'Ufficio di tale parte contraente. Se non è stato notificato all'Ufficio internazionale nessun rifiuto in conformità

dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o se un rifiuto notificato in conformità del suddetto articolo è stato ritirato in seguito, la protezione del marchio nella parte contraente interessata sarà, a decorrere da tale data, la medesima come se questo marchio fosse stato registrato dall'Ufficio di questa parte contraente.

b) L'indicazione delle classi di prodotti e di servizi prevista nell'articolo 3 non impegna le parti contraenti per quanto riguarda la valutazione dell'estensione della protezione del marchio.

2. Ogni registrazione internazionale godrà del diritto di priorità stabilito dall'articolo 4 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, senza che sia necessario adempiere le formalità previste nella lettera D del suddetto articolo.

Articolo 4 bis

Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale

1. Quando un marchio che è oggetto di una registrazione nazionale o regionale presso l'Ufficio di una parte contraente è ugualmente oggetto di una registrazione internazionale e le due registrazioni sono iscritte a nome della medesima persona, la registrazione internazionale è considerata come sostitutiva della registrazione nazionale o regionale, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di quest'ultima, a condizione che:

- i) la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenda alla suddetta parte contraente in conformità dell'articolo 3 ter, paragrafi 1 o 2;
- ii) tutti i prodotti e servizi elencati nella registrazione nazionale o regionale siano parimenti elencati nella registrazione internazionale per quanto riguarda la suddetta parte contraente;
- iii) l'estensione summenzionata entri in vigore dopo la data della registrazione nazionale o regionale.

2. L'Ufficio di cui al paragrafo 1 è tenuto, su domanda, a prendere nota, nel suo registro, della registrazione internazionale.

Articolo 5

Rifiuto e invalidazione degli effetti della registrazione internazionale nei confronti di talune parti contraenti

1. Quando la legislazione applicabile lo consente, l'Ufficio di una parte contraente a cui l'Ufficio internazionale ha notificato un'estensione a tale parte contraente, in conformità dell'articolo 3 ter, paragrafi 1 o 2, della protezione risultante da una registrazione internazionale avrà la facoltà di dichiarare in una notificazione di rifiuto che la protezione non può essere accordata nella suddetta parte contraente al marchio oggetto di tale estensione. Questo rifiuto potrà essere fondato soltanto sui motivi che sarebbero applicati, in virtù della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nel caso di un marchio depositato direttamente presso l'Ufficio che notifica il rifiuto. Tuttavia, la protezione non potrà essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione applicabile non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi.

2. a) Qualsiasi Ufficio che intendesse avvalersi di tale facoltà dovrà notificare il proprio rifiuto all'Ufficio internazionale, indicandone tutti i motivi, nel termine previsto dalla legge applicabile a tale Ufficio e, al più tardi, fatte salve le lettere b) e c), prima della scadenza di un anno a decorrere dalla data in cui la notificazione dell'estensione oggetto del paragrafo 1 è stata inviata a detto Ufficio dall'Ufficio internazionale.
- b) Nonostante la lettera a), qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per le registrazioni internazionali effettuate in virtù del presente protocollo, il termine di un anno oggetto della lettera a) è sostituito da 18 mesi.
- c) Tale dichiarazione può inoltre precisare che, qualora un rifiuto di protezione risulti da un'opposizione alla concessione di protezione, tale rifiuto può essere notificato all'Ufficio internazionale dall'Ufficio della suddetta parte contraente dopo la scadenza del termine di 18 mesi. Detto Ufficio può, per ciò che concerne una data registrazione internazionale, notificare un rifiuto di protezione dopo la scadenza di 18 mesi, ma soltanto a condizione che:
- i) esso abbia informato, prima della scadenza del termine di 18 mesi, l'Ufficio internazionale della possibilità che le opposizioni siano depositate dopo la scadenza del termine di 18 mesi; e
- ii) la notificazione del rifiuto basato su un'opposizione sia effettuata entro un termine massimo di sette mesi a decorrere dalla data in cui inizia a decorrere il termine dell'opposizione, se il termine dell'opposizione scade prima dei sette mesi, la notificazione deve essere effettuata entro il termine di un mese a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di opposizione.
- d) Qualsiasi dichiarazione in conformità delle lettere b) o c) può essere fatta per mezzo degli strumenti previsti all'articolo 14, paragrafo 2, e la data in cui la dichiarazione entrerà in vigore sarà la medesima della data di entrata in vigore del presente protocollo per ciò che concerne lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che ha fatto tale dichiarazione. Questa dichiarazione può essere fatta anche in seguito, ed in questo caso la dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo la ricezione di essa da parte del direttore generale dell'organizzazione (più avanti denominato «direttore generale»), oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data è la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in vigore oppure è posteriore a tale data.
- e) Allo scadere di un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, l'assemblea procederà ad una verifica del funzionamento del sistema fissato dalle lettere da a) a d). Dopo di che, le disposizioni dei suddetti punti potranno essere modificate per decisione unanime dell'assemblea.
3. L'Ufficio internazionale trasmetterà senza indugio al titolare della registrazione internazionale uno degli esemplari della dichiarazione di rifiuto. Il suddetto titolare avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato depositato direttamente da lui presso l'Ufficio che ha notificato il proprio rifiuto.

Quando l'Ufficio internazionale avrà ricevuto un'informazione in conformità del paragrafo 2, lettera c), punto i), esso trasmetterà senza indugio tale informazione al titolare della registrazione internazionale.

4. I motivi di rifiuto di un marchio saranno comunicati dall'Ufficio internazionale agli interessati che ne faranno richiesta.

5. Qualsiasi Ufficio che, nei confronti di una data registrazione internazionale, non ha notificato all'Ufficio internazionale un rifiuto provvisorio o definitivo, in conformità dei paragrafi 1 e 2, perderà, nei confronti di tale registrazione internazionale, il beneficio della facoltà prevista al paragrafo 1.

6. L'invalidazione, da parte delle autorità competenti di una parte contraente, degli effetti, sul territorio di tale parte contraente, di una registrazione internazionale non potrà essere pronunciata senza che il titolare di questa registrazione internazionale sia stato messo in grado di far valere i suoi diritti in tempo utile. L'invalidazione sarà notificata all'Ufficio internazionale.

Articolo 5 bis

Documenti giustificativi della legittimità dell'uso di taluni elementi del marchio

I documenti giustificativi della legittimità dell'uso di taluni elementi contenuti nei marchi, come stemmi, scudi, effigi, distinzioni onorifiche, titoli, nomi commerciali o nomi di persone diversi da quello del depositante, o altre iscrizioni analoghe, che potessero venire richiesti dagli Uffici delle parti contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione, come pure da qualsiasi altra certificazione diversa da quella dell'Ufficio d'origine.

Articolo 5 ter

Copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale, ricerche di anteriorità, estratti del registro internazionale

1. L'Ufficio internazionale rilascerà a chiunque ne faccia domanda, dietro pagamento di una tassa fissata dal regolamento d'esecuzione, una copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale riguardanti un determinato marchio.

2. L'Ufficio internazionale potrà anche, dietro remunerazione, assumersi l'incarico di effettuare ricerche di anteriorità tra i marchi oggetto di registrazioni internazionali.

3. Gli estratti del registro internazionale richiesti per essere esibiti in una delle parti contraenti saranno esonerati da qualsiasi legalizzazione.

Articolo 6

Durata della validità della registrazione internazionale, dipendenza e indipendenza della registrazione internazionale

1. La registrazione di un marchio all'Ufficio internazionale dura dieci anni, con possibilità di rinnovo alle condizioni fissate all'articolo 7.

2. Trascorso il termine di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, questa diviene indipendente dalla domanda di base o dalla registrazione che ne risulta, o dalla registrazione di base, a seconda del caso, riservate le disposizioni seguenti.

3. La protezione risultante dalla registrazione internazionale, che sia stata o meno oggetto di un trasferimento, non potrà più essere invocata se, prima della scadenza di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, la domanda di base o la registrazione che ne risulta, o la registrazione di base, a seconda del caso, è stata oggetto di un ritiro, è giunta a scadenza o è stata oggetto di una rinuncia o di una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, per ciò che riguarda l'insieme o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale. Lo stesso dicasi se:

- i) un ricorso contro una decisione che rifiuti gli effetti della domanda di base;
- ii) un'azione mirante al ritiro della domanda di base o alla revoca, alla radiazione o all'invalidazione della registrazione che risulta dalla domanda di base, o dalla registrazione di base;
- iii) un'opposizione alla domanda di base,

si conclude, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, con una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, o contenente l'ordine di ritiro della domanda di base o della registrazione che ne risulta, o della registrazione di base, a seconda del caso, a condizione che tale ricorso, azione o opposizione abbia avuto inizio prima della scadenza di detto periodo. Lo stesso dicasi se la domanda di base è ritirata, o se la registrazione che risulta dalla domanda di base, o se la registrazione di base, è oggetto di una rinuncia, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, a condizione che, al momento del ritiro o della rinuncia, la suddetta domanda o la suddetta registrazione siano oggetto di una procedura prevista nel punto i), ii), oppure iii), e che tale procedura abbia avuto inizio prima dello scadere del suddetto periodo.

4. L'Ufficio d'origine notificherà all'Ufficio internazionale, come prescritto nel regolamento d'esecuzione, i fatti e le decisioni previsti al paragrafo 3, e l'Ufficio internazionale informerà le parti interessate e procederà ad ogni pubblicazione corrispondente, secondo quanto prescritto nel regolamento d'esecuzione. L'Ufficio richiederà, se del caso, all'Ufficio internazionale di radiare, nei limiti applicabili, la registrazione internazionale, e l'Ufficio internazionale darà corso a tale richiesta.

Articolo 7

Rinnovo della registrazione internazionale

1. Qualsiasi registrazione internazionale può essere rinnovata per un periodo di dieci anni a decorrere dalla scadenza del periodo precedente, mediante il semplice pagamento dell'emolumento di base e, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 7, degli emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti all'articolo 8, paragrafo 2.

2. Il rinnovo non potrà comportare alcuna modificazione rispetto all'ultimo stato della registrazione internazionale.

3. Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l'Ufficio internazionale richiamerà l'attenzione del titolare della registrazione internazionale e, all'occorrenza, del suo mandatario, sulla data esatta di tale scadenza, mediante un avviso ufficioso.

4. Una proroga di sei mesi sarà concessa per il rinnovo della registrazione internazionale, con il pagamento di una soprattassa stabilita dal regolamento d'esecuzione.

Articolo 8

Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale

1. L'Ufficio d'origine avrà la facoltà di fissare a suo criterio e di percepire a suo favore una tassa che richiederà al depositante o al titolare della registrazione internazionale al momento del deposito della domanda internazionale o al momento del rinnovo della registrazione internazionale.

2. La registrazione di un marchio presso l'Ufficio internazionale sarà subordinata al preventivo pagamento di un emolumento internazionale che, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, lettera a), comprenderà:

- i) un emolumento di base;
- ii) un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazionale oltre la terza, nella quale siano inclusi i prodotti o servizi cui si applica il marchio;
- iii) un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della protezione in conformità dell'articolo 3 *ter*.

3. Tuttavia, l'emolumento suppletivo specificato al paragrafo 2, punto ii), potrà essere versato entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall'Ufficio internazionale e senza pregiudizio per la data della registrazione internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l'emolumento suppletivo non sarà stato pagato o se la lista dei prodotti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda internazionale sarà considerata come abbandonata.

4. Il ricavo annuo dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto i proventi ricavati dagli emolumenti oggetto del paragrafo 2, punti ii) e iii), sarà suddiviso in parti uguali tra le parti contraenti a cura dell'Ufficio internazionale, previa detrazione delle spese e degli oneri necessari all'esecuzione di questo protocollo.

5. Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti al paragrafo 2, punto ii), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra le parti contraenti interessate, proporzionalmente al numero dei marchi per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuna di esse durante l'anno trascorso; a detto numero, per quanto concerne le parti contraenti che procedono ad un esame, viene assegnato un coefficiente che sarà determinato dal regolamento d'esecuzione.

6. Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti al paragrafo 2, punto iii), saranno ripartite secondo le stesse disposizioni di quelle previste al paragrafo 5.

7. a) Qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per ciò che concerne ogni registrazione internazionale in cui essa è menzionata in conformità dell'articolo 3 *ter*, come pure per ciò che concerne il rinnovo di tale registrazione internazionale, essa intende percepire, invece di una parte dei proventi ricavati dagli emolumenti suppletivi e da quelli complementari, una tassa (più avanti denominata «tassa individuale»), il cui ammontare è indicato nella dichiarazione, e che può essere modificato in dichiarazioni ulteriori, ma che non può essere superiore ad una somma corrispondente alla somma, dedotte le economie risultanti dalla procedura internazionale, che l'Ufficio della suddetta parte contraente avrebbe il diritto di ricevere da un depositante per una registrazione decennale di un marchio, o dal titolare di una registrazione per un rinnovo decennale di tale registrazione, nel registro del suddetto Ufficio. Quando questa tassa individuale deve essere pagata:

i) nessun emolumento suppletivo previsto al paragrafo 2, punto ii), è dovuto, se sono menzionate, in conformità dell'articolo 3 *ter*, solo parti contraenti che abbiano fatto una dichiarazione in conformità alla lettera a) del presente paragrafo;

ii) non sarà dovuto nessun emolumento complementare previsto al paragrafo 2, punto iii), nei confronti di qualsiasi parte contraente che abbia fatto una dichiarazione in conformità alla lettera a) del presente paragrafo.

b) Qualsiasi dichiarazione in conformità della lettera a) può essere fatta per mezzo degli strumenti previsti all'articolo 14, paragrafo 2, e la data in cui tale dichiarazione avrà effetto sarà la medesima della data di entrata in vigore di questo protocollo per lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che ha fatto la dichiarazione. Tale dichiarazione può anche essere fatta posteriormente, nel qual caso la dichiarazione avrà effetto tre mesi dopo la sua ricezione da parte del direttore generale, oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data sia la medesima di quella in cui la dichiarazione ha effetto o sia posteriore a tale data.

Articolo 9

Iscrizione di mutamento di titolare della registrazione internazionale

Su richiesta della persona a nome della quale è iscritta la registrazione internazionale, o su richiesta di un Ufficio interessato, avanzata d'ufficio o su domanda di una persona interessata, l'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi mutamento di titolare di tale registrazione, per quanto riguarda l'insieme o talune delle parti contraenti sul territorio delle quali tale registrazione ha validità e per quanto riguarda la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione, a condizione che il nuovo titolare sia una persona che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, sia abilitata a depositare domande internazionali.

Articolo 9 bis

Talune iscrizioni riguardanti una registrazione internazionale

L'Ufficio internazionale iscriverà nel registro internazionale:

- i) qualsiasi modificazione riguardante il nome o l'indirizzo del titolare della registrazione internazionale;
- ii) la designazione di un mandatario del titolare della registrazione internazionale e qualsiasi altro dato pertinente che riguardi tale mandatario;
- iii) qualsiasi limitazione, per ciò che riguarda l'insieme o talune delle parti contraenti, dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale;
- iv) qualsiasi rinuncia, radiazione o invalidazione della registrazione internazionale per ciò che concerne l'insieme o talune delle parti contraenti;
- v) qualsiasi altro dato pertinente, identificato nel regolamento d'esecuzione, riguardante i diritti su un marchio che è oggetto di una registrazione internazionale.

Articolo 9 ter

Tasse per talune iscrizioni

Ogni iscrizione effettuata in conformità dell'articolo 9 o in conformità dell'articolo 9 bis può dar luogo al pagamento di una tassa.

Articolo 9 quater

Ufficio comune a più Stati contraenti

1. Se più Stati contraenti convergono di realizzare l'unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi, essi potranno notificare al direttore generale:

- i) che un Ufficio comune si sostituirà all'Ufficio nazionale di ciascuno di loro; e
- ii) che l'insieme dei loro territori rispettivi dovrà essere considerato come un solo Stato per l'applicazione totale o parziale delle disposizioni precedenti il presente articolo come pure delle disposizioni degli articoli 9 *quinquies* e 9 *sexies*.

2. Questa notificazione avrà effetto soltanto tre mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà data dal direttore generale alle altre parti contraenti.

*Articolo 9 quinquies***Trasformazione di una registrazione internazionale in domande nazionali o regionali**

Nel caso in cui la registrazione internazionale sia radiata su richiesta dell'Ufficio d'origine ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, per ciò che concerne la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella suddetta registrazione, la persona che era titolare della registrazione internazionale deposita una domanda di registrazione dello stesso marchio presso l'Ufficio di una delle parti contraenti sul cui territorio la registrazione internazionale aveva validità. Tale domanda sarà trattata come se essa fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 o alla data di iscrizione dell'estensione territoriale in conformità dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2 e, nel caso in cui la registrazione internazionale beneficiasse di priorità, tale domanda beneficerà della medesima priorità, a condizione che:

- i) la suddetta domanda sia depositata entro i tre mesi a decorrere dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata;
- ii) i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dalla lista dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale per ciò che concerne la parte contraente interessata; e
- iii) tale domanda sia conforme a tutte le prescrizioni della legislazione applicabile, comprese quelle che si riferiscono alle tasse.

*Articolo 9 sexies***Salvaguardia dell'accordo di Madrid (Stoccolma)**

1. Quando, nel caso di domanda internazionale o di una registrazione internazionale, l'Ufficio d'origine è l'Ufficio di uno Stato che è parte sia di questo protocollo che dell'accordo di Madrid (Stoccolma), le disposizioni di questo protocollo non hanno validità sul territorio di qualsiasi altro Stato che sia anche membro sia di questo protocollo che dell'accordo di Madrid (Stoccolma).

2. L'assemblea può, a maggioranza dei tre quarti, abrogare il paragrafo 1, o limitarne la portata trascorso il termine di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore di questo protocollo, ma non prima della scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui la maggioranza dei paesi membri dell'accordo di Madrid (Stoccolma) sono diventati membri di questo protocollo. Solo gli Stati che sono partecipi del suddetto accordo e di questo protocollo avranno il diritto di partecipare al voto dell'assemblea.

*Articolo 10***Assemblea**

1. a) Le parti contraenti sono membri della medesima assemblea dei paesi membri dell'accordo di Madrid (Stoccolma).
- b) Ciascuna parte contraente è rappresentata in quest'assemblea da un delegato, il quale può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della parte contraente che l'ha designata, eccettuate le spese di viaggio e le indennità di soggiorno per un solo delegato di ciascuna parte contraente, le quali sono a carico dell'Unione.

2. L'Assemblea, oltre alle funzioni che le incombono in virtù dell'accordo di Madrid (Stoccolma):

- i) tratta tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente protocollo;
 - ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione di questo protocollo, tenuto debito conto delle osservazioni dei paesi dell'Unione che non sono membri di questo protocollo;
 - iii) adotta e modifica le disposizioni del regolamento d'esecuzione concernenti l'applicazione del presente protocollo;
 - iv) assume qualsiasi altra funzione che il presente protocollo comporta.
3. a) Ciascuna parte contraente dispone di un voto nell'assemblea. Sulle questioni che concernono soltanto i paesi che sono membri dell'accordo di Madrid (Stoccolma), le parti contraenti che non sono membri di detto accordo non hanno diritto di voto, mentre, sulle questioni concernenti soltanto le parti contraenti, solo queste ultime hanno diritto di voto.

b) La metà dei membri dell'assemblea aventi diritto di voto su una determinata questione costituisce il quorum per il voto su tale questione.

c) Nonostante le disposizioni della lettera b), se in una sessione il numero dei membri dell'assemblea che hanno diritto di voto su una determinata questione e che sono rappresentati è inferiore alla metà ma uguale o superiore ad un terzo dei membri dell'assemblea aventi diritto di voto su tale questione, l'assemblea può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'assemblea, ad eccezione di quelle che riguardano la sua procedura, diventano esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni qui appresso elencate. L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai membri dell'assemblea che hanno diritto di voto sulla suddetta questione e che non erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data di tale comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere di questo termine, il numero dei membri che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei membri mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, dette risoluzioni diventano esecutorie, purché nel contempo la maggioranza necessaria venga mantenuta.

d) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5, paragrafo 2, lettera e), 9 *sexies*, paragrafo 2, articolo 12, nonché articolo 13, paragrafo 2, le risoluzioni dell'assemblea sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

e) L'astensione non è considerata quale voto.

- f) Un delegato può rappresentare un solo membro dell'assemblea e può votare solo a nome di quest'ultimo.
4. Oltre alle riunioni in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie in conformità dell'accordo di Madrid (Stoccolma), l'assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione indetta dal direttore generale, su richiesta di un quarto dei membri dell'assemblea aventi diritto di voto sulle questioni che si propone d'includere nell'ordine del giorno della sessione. L'ordine del giorno di tale sessione straordinaria è preparato dal direttore generale.

Articolo 11

Ufficio internazionale

1. I compiti relativi alla registrazione internazionale in conformità di questo protocollo come pure gli altri compiti amministrativi concernenti questo protocollo sono svolti dall'Ufficio internazionale.
2. a) L'Ufficio internazionale, conformemente alle direttive dell'assemblea, prepara le conferenze di revisione del presente protocollo;
- b) l'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e internazionali non governative sulla preparazione di dette conferenze di revisione;
- c) il direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze di revisione.
3. L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti concernenti il presente protocollo che gli sono attribuiti.

Articolo 12

Finanze

Per ciò che concerne le parti contraenti, le finanze dell'Unione sono regolate dalle medesime disposizioni che figurano all'articolo 12 dell'accordo di Madrid (Stoccolma), essendo convenuto che qualsiasi rinvio all'articolo 8 di detto accordo sarà considerato come un rinvio all'articolo 8 del presente protocollo. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 12, paragrafo 6, lettera b), di detto accordo, le organizzazioni contraenti sono, fatta salva una risoluzione contraria unanime dell'assemblea, considerate come appartenenti alla classe di contribuzione 1 (uno) in conformità della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Articolo 13

Modifica di taluni articoli del protocollo

1. Proposte di modifica degli articoli 10, 11, 12 e del presente articolo possono essere presentate da ciascuna parte contraente o dal direttore generale. Quest'ultimo comunica le proposte alle parti contraenti almeno sei mesi prima che siano sottoposte all'esame dell'assemblea.

2. Qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 sarà adottata dall'assemblea. L'adozione richiede tre quarti dei voti espressi; tuttavia qualsiasi modifica dell'articolo 10 e del presente paragrafo richiede la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

3. Ogni modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 entra in vigore un mese dopo che il direttore generale ha ricevuto le notifiche d'accettazione per iscritto, modificata effettuata conformemente alle loro rispettive regole costituzionali da parte di tre quarti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative che erano membri dell'assemblea al momento in cui tale modifica è stata adottata e che avevano il diritto di votare tale modifica. Qualsiasi modifica dei suddetti articoli in tal modo accettata vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modifica stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi.

Articolo 14

Modalità di adesione al protocollo, entrata in vigore

1. a) Qualsiasi Stato membro della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale può aderire al presente protocollo;
- b) inoltre, qualsiasi organizzazione intergovernativa può parimenti aderire al presente protocollo quando risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) almeno uno degli Stati membri di tale organizzazione fa parte della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;
- ii) la suddetta organizzazione possieda un Ufficio regionale per la registrazione dei marchi che hanno validità sul territorio dell'organizzazione, a condizione che tale Ufficio non faccia oggetto di una notificazione in virtù dell'articolo 9 *quater*.
2. Ogni Stato o organizzazione di cui al paragrafo 1, può firmare il presente protocollo. Ogni Stato o organizzazione di cui al primo comma, può, se ha firmato il presente protocollo, depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente protocollo o, se non ha firmato il presente Protocollo, depositare uno strumento di adesione al presente protocollo.
3. Gli strumenti previsti al paragrafo 2, sono depositati presso il direttore generale.
4. a) Il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito di quattro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a condizione che almeno uno di tali strumenti sia stato depositato da un paese membro dell'accordo di Madrid (Stoccolma) e che almeno un altro di tali strumenti sia stato depositato da uno Stato non membro dell'accordo di Madrid (Stoccolma) o da una delle organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b);

- b) nei riguardi di qualsiasi altro Stato od organizzazione elencato al primo comma, il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratificazione, accettazione, approvazione o adesione è stata notificata dal direttore generale.
5. Qualsiasi Stato od organizzazione di cui al paragrafo 1, ha la facoltà, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione del presente protocollo o del suo strumento di adesione a detto protocollo, di dichiarare che la protezione risultante da una registrazione internazionale effettuata in virtù del presente protocollo prima della data di entrata in vigore del suddetto protocollo nei suoi confronti non può fare oggetto di un'estensione sul suo territorio.

Articolo 15

Denuncia

1. Il presente protocollo rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.
2. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente protocollo mediante notificazione indirizzata al direttore generale.
3. La denuncia ha effetto un anno dopo il giorno in cui il direttore generale ha ricevuto la notificazione.
4. La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non può essere esercitata da una parte contraente prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data in cui il presente protocollo è entrato in vigore nei confronti di tale parte contraente.
5. a) Quando un marchio è oggetto di una registrazione internazionale che ha validità, nello Stato o nell'organizzazione intergovernativa che denuncia il presente protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, il titolare di tale registrazione può depositare, presso l'Ufficio di detto Stato o di detta organizzazione, una domanda di registrazione del medesimo marchio, la quale sarà trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, o in data di iscrizione dell'estensione territoriale in conformità dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, e se la registrazione beneficiava di priorità, tale domanda beneficerà della medesima priorità, a condizione che:
 - i) la suddetta domanda sia depositata entro due anni a contare dalla data in cui la denuncia è diventata effettiva;

- ii) i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dall'elenco dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale nei confronti dello Stato o dell'organizzazione intergovernativa che ha denunciato il presente protocollo; e
 - iii) la suddetta domanda sia conforme a tutti i requisiti della legislazione applicabile, compresi quelli relativi alle tasse;
- b) le disposizioni della lettera a) si applicano anche nei riguardi di qualsiasi marchio che è oggetto di una registrazione internazionale la quale sia in vigore, in parti contraenti diverse dallo Stato o dall'organizzazione intergovernativa che denuncia il presente protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, e il cui titolare, a causa della denuncia, non è più abilitato a depositare domande internazionali in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 16

Firma, lingue, funzioni del depositario

1. a) Il presente protocollo è firmato in un solo esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola ed è depositato presso il direttore generale quando il detto protocollo non è più aperto alla firma a Madrid. I testi nelle tre lingue fanno ugualmente fede;
 - b) testi ufficiali del presente protocollo saranno redatti dal direttore generale, previa consultazione dei governi e delle organizzazioni interessate, nelle lingue tedesca, araba, cinese, italiana, giapponese, portoghese e russa, e nelle altre lingue che l'assemblea potrà indicare.
2. Il presente protocollo rimane aperto alla firma, a Madrid, fino al 31 dicembre 1989.
3. Il direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal governo della Spagna, dei testi firmati del presente protocollo, a tutti gli Stati e organizzazioni intergovernative che possono diventare membri del presente protocollo.
4. Il direttore generale fa registrare il presente protocollo presso il segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
5. Il direttore generale notifica a tutti gli Stati e organizzazioni internazionali che possono diventare membri o che sono partecipi del presente protocollo le firme, i depositi di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, come pure l'entrata in vigore del presente protocollo e di qualsiasi sua modificazione ed ogni notificazione di denuncia ed ogni dichiarazione prevista nel presente protocollo.

DICHIARAZIONE sul sistema della tassa individuale

All'atto del deposito del presente strumento di adesione presso il direttore generale dell'OMPI/WIPO, il presidente del Consiglio alleggerà a detto strumento la seguente dichiarazione:

«La Comunità europea dichiara che, in occasione di ogni registrazione internazionale in cui essa venga menzionata ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 1 o paragrafo 2, del protocollo di Madrid, e in occasione del rinnovo di una siffatta registrazione internazionale, intende ricevere, in luogo di una quota delle entrate derivanti dall'emolumento suppletivo e dall'emolumento complementare,

per un marchio individuale:

- una tassa di designazione di 1 875 EUR più, laddove applicabili, 400 EUR per ciascuna classe di beni o servizi al di là del terzo o, laddove applicabile,
- una tassa di rinnovo di 2 300 EUR più, laddove applicabili, 500 EUR per ciascuna classe di beni o servizi al di là del terzo;

per un marchio collettivo:

- una tassa di designazione di 3 675 EUR più, laddove applicabili, 800 EUR per ogni classe di beni o servizi al di là del terzo o, laddove applicabile,
- una tassa di rinnovo di 4 800 EUR più, laddove applicabili, 1 000 EUR per ogni classe di beni o servizi al di là del terzo.»

NOTIFICA

della conversione di una designazione della Comunità europea in designazioni dei suoi Stati membri

All'atto del deposito del presente strumento di adesione presso il direttore generale dell'OMPI/WIPO, il presidente del Consiglio alleggerà a detto strumento la seguente notifica:

«La Comunità europea dichiara che, quando una designazione della Comunità europea è stata iscritta nel registro internazionale, questa medesima designazione può, qualora sia stata respinta o abbia cessato di produrre effetti, essere convertita in designazione di tutti o parte degli Stati membri qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 154 del regolamento sul marchio comunitario, modificato, nonché le pertinenti disposizioni dell'Intesa di Madrid e del protocollo.»

DICHIARAZIONE

della Comunità europea all'Ufficio internazionale in merito al termine per la notifica del rifiuto della protezione nel territorio di una parte contraente ⁽¹⁾

La Comunità europea dichiara che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (1989), il termine di un anno per esercitare il diritto di notifica del rifiuto della protezione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal termine di 18 mesi.

⁽¹⁾ La Comunità europea fa presente che intende dare un carattere temporaneo alla presente dichiarazione. Questa sarà ritirata non appena verranno meno gli elementi che la giustificano.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 2003
recante nomina di un membro titolare e di tre supplenti svedesi del Comitato delle regioni

(2003/794/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo svedese,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾ che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Rune HJÄLM, e due seggi di membri supplenti dello stesso Comitato sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni dei sigg. Hans KLINTBOM e Bengt-Anders JOHANSSON, dimissioni comunicate al Consiglio in data 6 ottobre 2003 e un seggio di membro supplente è divenuto vacante in seguito alla proposta della sig.ra Mona-Lisa NORRMAN, quale membro titolare,

Articolo unico

- a) è nominata membro titolare del Comitato delle regioni:
la sig.ra Mona-Lisa NORRMAN
in sostituzione del sig. Rune HJÄLM
- b) sono nominati membri supplenti del Comitato delle regioni:
 - 1) la sig.ra Ulla NORGREN
in sostituzione del sig. Bengt-Anders JOHANSSON
 - 2) la sig.ra Ewa-May KARLSSON
in sostituzione del sig. Hans KLINTBOM
 - 3) il sig. Kent PERSSON
in sostituzione della sig.ra Mona-Lisa NORRMANper la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 6 novembre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. PISANU

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2003

che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di *Vicia faba* L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 4113]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/795/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel Regno Unito la quantità disponibile di sementi delle varietà invernali di fava (*Vicia faba* L.) adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti di facoltà germinativa fissati dalla direttiva 66/401/CEE è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di questo Stato membro.
- (2) È impossibile coprire la domanda di sementi di tali varietà in modo soddisfacente con sementi in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 66/401/CEE.
- (3) È quindi opportuno che il Regno Unito sia autorizzato ad ammettere, fino al 30 novembre 2003, la commercializzazione di sementi di detta specie soggette a requisiti meno rigorosi.
- (4) Occorre inoltre autorizzare altri Stati membri che sono in grado di fornire al Regno Unito sementi di detta specie di consentirne la commercializzazione, indipendentemente dal fatto che le sementi siano state raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo previsto dalla decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/403/CE ⁽⁴⁾.

- (5) È opportuno che il Regno Unito svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi autorizzato ai sensi della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest'ultima.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La commercializzazione nella Comunità di sementi delle varietà invernali di fava (*Vicia faba* L.) che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 66/401/CEE è autorizzata, fino al 30 novembre 2003, secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione che:

- a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella stabilita nell'allegato della presente decisione;
- b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all'atto dell'esame ufficiale effettuato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, punto C, lettera d), della direttiva 66/401/CEE;
- c) tali sementi siano state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui all'articolo 1 ne chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito.

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 141 del 7.6.2003, pag. 23.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora:

- a) vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione; oppure
- b) il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.

Articolo 3

Nell'applicare la presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca.

Il Regno Unito svolge il ruolo di Stato membro coordinatore per quanto concerne il dettato dell'articolo 1, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.

Qualora ricevano una domanda ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo

Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l'autorizzazione comporterebbe il superamento del quantitativo massimo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Specie	Tipo di varietà	Quantitativo massimo (tonnellate)	Facoltà germinativa minima (in % del seme puro)
<i>Vicia faba</i> L.	Clipper, Target, Wizard	2 891	75

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 2003
che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/796/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) È stato adottato un nuovo quadro normativo per i mercati interni del gas e dell'elettricità dai seguenti atti comunitari: direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità e che abroga la direttiva 96/92/CE⁽¹⁾, direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE⁽²⁾ e regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica⁽³⁾.
- (2) A norma delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con funzione di autorità di regolamentazione per svolgere i compiti di regolamentazione stabiliti dalle direttive stesse. Tali autorità devono essere pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria del gas e dell'elettricità.
- (3) All'interno dell'UE le competenze e i compiti specifici di cui sono investite le autorità nazionali di regolamentazione variano da uno Stato membro all'altro, ma tutti dovranno designare almeno un organismo di regolamentazione incaricato di far osservare il nuovo quadro normativo comunitario una volta recepito nell'ordinamento nazionale, con particolare riferimento alle regole relative alla sorveglianza giornaliera del mercato.
- (4) Le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE stabiliscono gli obiettivi da raggiungere e forniscono un quadro per le iniziative a livello nazionale, pur lasciando, in taluni ambiti, margini di flessibilità per consentire di applicare le norme comunitarie tenendo conto della situazione dei singoli Stati membri. Per lo sviluppo positivo di un mercato interno dell'energia è indispensabile che le norme pertinenti siano applicate in modo coerente in tutti gli Stati membri.
- (5) Per quanto riguarda l'approccio comune ai problemi che si pongono in sede di transazioni transfrontaliere, l'European Electricity Regulatory Forum e l'European Gas Regulatory Forum hanno dato importanti contributi. I due Forum continueranno a esercitare la loro importante

funzione di piattaforma di discussione con la partecipazione di tutti i soggetti interessati (governi, autorità di regolamentazione e industria) ma in questa fase è necessario conferire alla cooperazione e al coordinamento delle autorità di regolamentazione uno status più ufficiale, allo scopo di agevolare il completamento del mercato interno dell'energia e in vista dell'imminente adesione di nuovi Stati membri.

- (6) Ciò premesso, è opportuno istituire un «gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità» (nel prosieguo: «il gruppo») con l'incarico di agevolare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri e tra queste e la Commissione europea, allo scopo di consolidare il mercato interno e garantire la coerente applicazione, in tutti gli Stati membri, delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, nonché del regolamento (CE) n. 1228/2003.
- (7) I membri del gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità devono comprendere i direttori delle autorità competenti per la regolamentazione dei settori del gas e dell'elettricità negli Stati membri. La Commissione sarà rappresentata da rappresentanti di livello elevato.
- (8) Il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità dovrà mantenere una stretta cooperazione con i comitati istituiti dall'articolo 30 della direttiva 2003/55/CE e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1228/2003. I suoi lavori non devono interferire con quelli dei suddetti comitati.
- (9) È opportuno abrogare le decisioni 95/539/CEE⁽⁴⁾ e 92/167/CEE⁽⁵⁾ della Commissione, poiché esse istituiscono dei comitati nell'ambito delle direttive 91/296/CEE⁽⁶⁾ e 90/547/CEE⁽⁷⁾ del Consiglio, relative, rispettivamente, al transito del gas naturale e dell'elettricità, le quali sono state abrogate dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto e funzioni

1. È istituito dalla Commissione un gruppo consultivo indipendente per l'elettricità e il gas, denominato «gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità» (nel seguito: «il gruppo»).

⁽¹⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

⁽³⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 304 del 16.12.1995, pag. 57.

⁽⁵⁾ GU L 74 del 20.3.1992, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 147 del 12.6.1991, pag. 37.

⁽⁷⁾ GU L 313 del 13.11.1990, pag. 30.

2. Il gruppo, agendo di propria iniziativa o a richiesta della Commissione, fornisce a questa consulenza e assistenza nell'opera di consolidamento del mercato interno dell'energia, con particolare riferimento alla preparazione di progetti di disposizioni di applicazione nel settore del gas e dell'elettricità e su qualunque aspetto attinente il mercato interno del gas e dell'elettricità. Il gruppo agevola la consultazione, il coordinamento e la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione, contribuendo all'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, del regolamento (CE) n. 1238/2003, nonché all'applicazione di eventuali future normative comunitarie nel settore del gas e dell'elettricità.

Articolo 2

Composizione del gruppo

1. Il gruppo è composto dai direttori delle autorità di regolamentazione nazionali competenti o dai loro rappresentanti.
2. Ai fini della presente decisione si intende per «autorità di regolamentazione nazionale» l'autorità pubblica, istituita in ciascuno Stato membro a norma delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE in base alle quali gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione, per garantire la non discriminazione, la concorrenza effettiva e il funzionamento efficiente del mercato del gas e dell'elettricità, e in particolare, per sorvegliare l'applicazione giornaliera delle disposizioni delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e del regolamento (CE) n. 1228/2003 a tale riguardo.
3. Fino al 1° luglio 2004, qualora uno Stato membro non abbia designato uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione, lo Stato membro in questione è rappresentato nel gruppo da un rappresentante proveniente da un'altra autorità pubblica competente.
4. La Commissione è presente alle riunioni del gruppo e designa un rappresentante di livello elevato che partecipa a tutte le sue discussioni.

Articolo 3

Organizzazione del gruppo

1. Il gruppo elegge un presidente tra i suoi membri.
2. Il gruppo può istituire gruppi di lavoro di esperti per studiare questioni specifiche, in base a un mandato e qualora ne ravvisi l'opportunità.
3. La Commissione può partecipare a tutte le riunioni di tali gruppi di lavoro di esperti.
4. Esperti degli Stati del SEE e degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono partecipare ai lavori del gruppo in veste di osservatori. Sia il gruppo che la Commissione possono invitare altri esperti e osservatori ad assistere alle riunioni.

5. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno per via di consenso oppure, in mancanza, in base a maggioranza di due terzi, con un voto per Stato membro; il regolamento deve essere approvato dalla Commissione.

6. La Commissione provvede al segretariato del gruppo.

7. Le spese di mantenimento e di viaggio sostenute dai membri, osservatori ed esperti, riconducibili alle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione che applica le disposizioni pertinenti in vigore.

8. Il gruppo presenta alla Commissione una relazione annuale sulle proprie attività. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, delle proprie osservazioni.

Articolo 4

Consultazione

Il gruppo consulta frequentemente e sin dalle fasi iniziali, in modo aperto e trasparente, i soggetti operanti nel mercato, i consumatori e gli utenti finali.

Articolo 5

Riservatezza

Con riserva delle disposizioni dell'articolo 287 del trattato, se la Commissione informa il gruppo che il parere richiesto o la questione sollevata ha carattere riservato, i membri del gruppo, come pure gli osservatori e qualsiasi altra persona sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo o dei suoi gruppi di lavoro di esperti. In tali casi, la Commissione può decidere che soltanto i membri del gruppo partecipino alle riunioni.

Articolo 6

Abrogazioni

Le decisioni 95/539/CEE e 92/167/CEE sono abrogate.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il gruppo assume le sue funzioni il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2003.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente